

## Commissione di Massimo Scoperto: Cassazione penale sana la illegalità qui denunciata dal 2007

Inviato da Federico Lippi  
mercoledì 21 aprile 2010  
Ultimo aggiornamento mercoledì 21 aprile 2010

Commissione di Massimo Scoperto, la Cassazione finalmente corregge una falla enorme che fin dal giugno del 2007 evidenziavo su questo sito.

Lamentavo l'intervento in aiuto delle banche del governo Amato, che depotenziava ad arte la legge antiusura del 7.3.1996 n.108 nella quale si faceva chiaramente riferimento all'articolo 644 del Codice penale per determinare il concetto di usura, ma che fu clamorosamente annacquata da un intervento ad hoc emesso appunto sotto l'egida del solito trio: Governo era quello di Amato, la proposta del Ministro del Tesoro Visco, la firma del presidente della repubblica Ciampi, il risultato: una bella "norma provvisoria ed urgente" emessa repentinamente (è noto il legame di queste personalità con il settore del Credito) con decreto 29.12.2000 n. 349, definito all'occorrenza "Interpretazione autentica della Legge 7.3.1996 n. 108"

Questa interpretazione autentica fu emessa successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 14899/2000 che rendeva retroattiva detta la legge antiusura.

Il Decreto non a caso si apre con le seguenti parole (onde giustificare l'iniziativa con il secondo comma dell'art. 77 della Costituzione) "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi d'interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale." Per i commenti e le considerazioni ancora attualissimi rimando al mio articolo link in calce sotto.

Facendo  
un rapido calcolo sul danno ricevuto  
dagli utenti dei Servizi bancari:

Negli ultimi cinque  
anni di vigenza (2005-2009), su un totale di 6.155 miliardi di euro di  
finanziamenti per cassa, la commissione di massimo scoperto arbitrariamente  
conteggiata dal sistema bancario ai debitori al di fuori dei tassi soglia  
regolati dal quarto comma dell'art. 644 del codice penale, è ammontata a 181,9  
miliardi di euro.

La Cassazione penale, nella sentenza n. 12028/2010, ha ristabilito ancora una  
volta la legalità nei rapporti e nei patti leonini banche-utenti, affermando che  
indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle norme  
amministrative, il codice penale, ai sensi del quarto comma dell'art. 644 c.p.  
impone di considerare rilevanti ai fini della fattispecie di usura, tutti gli  
oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. E tra  
di essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto.

Per 13 lunghi anni, imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti  
dalle banche, non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio  
perché, anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia  
stabiliti dal quarto comma dell'art. 644 del codice penale, trovavano ostacolo  
nella circolare di Bankitalia che impediva il computo del massimo scoperto ai corretti  
conteggi, come ribaditi dalla Cassazione.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione  
di tali interessi con l'attuazione abnorme della commissione massimo scoperto  
(CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato  
da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da  
considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo  
richiesto, ha trovato una severa censura nella sentenza di Cassazione, che apre  
chiari scenari di risarcibilità.

La famigerata circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive  
che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di  
credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in  
materia di interessi legali, la  
CMS non entra nel calcolo del Tasso annuo effettivo globale  
(TAEG), ha volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644  
c.p. comma terzo, il quale impone per legge di stabilire il limite oltre il quale  
gli interessi sono sempre usurari.

Appare oramai consolidato in Giurisprudenza che l'unico criterio valido per la  
determinazione del reato di usura sia l'art. 644, comma 4, del Codice Penale,  
non potendo le Autorità amministrative mutare i principi cardine dettati dalla  
norma in tema di usura, perché la commissione di massimo scoperto, anche alla  
luce della sentenza della Cassazione Civile 870/96, altro non è che una  
remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a  
favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della  
somma e, dunque una remunerazione soggetta a vantaggi economici che possono  
essere usurari se aggiunti al tasso d'interesse.

Banche e Bankitalia si preparino quindi alle azioni giudiziarie per ottenere i  
rimborsi.

Erogato \*CMS\* Miliardi di euro

12/2005 1.071,029 3,20 % 34,3

12/2006 1.128,620 3,50 % 39,5

12/2007 1.266,618 3,00 % 37,9

12/2008 1.304,896 2,70 % 35,2

9/2009 1.346,219 2,60 % 35,0

\* Bollettini statistici di Bankitalia - Finanziamenti per cassa (Miliardi di euro) elaborazioni Adusbef su dati Bankitalia

Per una visione completa dell'argomento rimando ai seguenti articoli

<http://www.federicolippi.it/content/view/48/30/>

<http://www.federicolippi.it/content/view/147/1/>

<http://www.federicolippi.it/content/view/174/30/>

Per visionare un esempio di estratto conto con Commissione di Massimo Scoperto

[http://www.federicolippi.it/component/option,com\\_docman/task,cat\\_view/gid,17/dir,DESC/order,name/Itemid,45/limit,10/limitstart,10/](http://www.federicolippi.it/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,17/dir,DESC/order,name/Itemid,45/limit,10/limitstart,10/)